



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - UFFICI III E XI BIS
Piazza Marconi, 25 – 00144 Roma - Tel. 06 5994 6583 - Fax 06 5994 6949**

oooooooooooo

Prot. DGVA/III-XI-bis/28667/P
Class. F.4.i.e/5

Roma, 4 agosto 2006

e, p.c.

**P. I. F.
LORO SEDI**

**REGIONI E
PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI**

**U.V.A.C.
LORO SEDI**

**ISTITUTO SUPERIORE
DI SANITA'
Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA**

**MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
I.C.R.F.
Via 20 settembre, 20
00184 ROMA**

**ISTITUTI ZOOPROFILATTICI
SPERIMENTALI
LORO SEDI**

**AGENZIA DELLE DOGANE
Via Carucci, 71
00143 ROMA**

**COMANDO CARABINIERI PER
LA TUTELA DELLA SALUTE
Via Gioacchino Rossini, 21
00198 ROMA**

**ASSALZOO
Via Lovanio, 6
00198 ROMA**

ASSALCO
Piazza di Spagna, 35
00187 ROMA

A.I.S.A.
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO

ASSOLOGISTICA
Via Panama, 62
00198 ROMA

A.I.A.
Via G. Tomasetti, 9
00161 ROMA

U.N.A.
Via Vibo Mariano, 58
00189 ROMA

ASSICA
Viale Pasteur, 10
00144 ROMA

FEDERALIMENTARE
Viale Pasteur, 10
00144 ROMA

UNICEB
Viale dei Campioni, 13
00144 ROMA

CONFAGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00186 ROMA

COLDIRETTI
Via 24 maggio 43
00187 ROMA

VETINDUSTRIA
Piazzale Ardigò
00144 ROMA

S.I.A.N.A.
Via Trecchi
26100 CREMONA

ITALMOPA
Via dei Crociferi, 44
00187 ROMA

C.I.A.
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

U.N.I.M.A
Via Nomentana, 303
00162 ROMA

COPAGRI
Via Isonzo, 34
00198 ROMA

ANITA
Via Oglio, 9
00198 ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Via S. Giovanni in Laterano, 152
00184 ROMA

FITA/CNA
Via Guattani, 13
00161 ROMA

FEDERTRASPORTI
Borgo S. Spirito, 78
00193 Roma

CONFESERCENTI
Via Nazionale, 60
00186 ROMA

AIRES
Via Turazza, 7/A
31100 TREVISO

DSPVNSA
UFFICI XI e XIV
SEDE

OGGETTO: LINEE DIRETTRICI IN MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI DA EFFETTUARE SUGLI ALIMENTI PER ANIMALI (“MANGIMI”) PROVENIENTI DA PAESI TERZI O DESTINATI A PAESI TERZI

INDICE

- 1. Premessa*
- 2. Definizioni*
- 3. Importazione di mangimi*
 - 3.1 Importazione di additivi, premiscele e mangimi che li contengono*
 - 3.2 Importazioni di mangimi contenenti additivi non ammessi nell’U.E., nonché di premiscele e mangimi che li contengono*
 - 3.3 Importazione di premiscele medicate e mangimi medicati*
 - 3.4 Importazione di materie prime per mangimi di origine animale, di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare*
 - 3.5 Principio della rintracciabilità*
- 4 Esportazione di mangimi*
 - 4.1 Esportazioni di mangimi, prodotti trasformati o importati non conformi alla normativa U.E.*
- 5. Rinvio di partite di mangimi non conformi all’importazione*
 - 5.1 Revisione di analisi*
- 6. Controlli su materie prime*
- 7. Etichettatura*
- 8. Controlli analitici*
- 9. Campionamento*
 - 9.1 Campionamento di grosse partite (≥ 1500 tonnellate)*
- 10. Normativa di riferimento*

1. PREMESSA

A decorrere dal 1° gennaio 2006, con l'applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali di mangimi e alimenti, nonché del Regolamento (CE) n. 183/2005, relativo ai requisiti per l'igiene dei mangimi, vengono apportate alcune innovazioni per ciò che concerne sia l'importazione che l'esportazione dei mangimi.

Anche il D. Lgs. 17 giugno 2003, n. 223, emanato in attuazione delle direttive comunitarie 2000/77/CE e 2001/46/CE, detta norme relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Si ritiene pertanto opportuno fornire indicazioni relative alle procedure di importazione, esportazione e ai controlli ufficiali da effettuare sulle partite dei prodotti destinati all'alimentazione animale.

2. DEFINIZIONI

Si riportano alcune definizioni riprese da regolamenti comunitari.

Mangime (o "alimento per animali"): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali. (Reg. 178/2002)

Importazione è l'immissione in libera pratica, o l'intenzione di immettere in libera pratica, alimenti o mangimi nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 79 del Reg. (CEE) n. 2913/92. (Reg. CE n. 882/2004).

Introduzione è l'importazione così come sopra definita, e anche l'immissione di merci in uno dei regimi doganali ex art.4, par. 16, lettere da b) ad f), del Reg.(CEE) n. 2913/92 nonché il loro ingresso in una zona franca o magazzino franco (Reg. CE n. 882/2004) (Il concetto di "introduzione" è quindi più ampio di quello di "importazione").

Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi (Reg. CE n. 882/2004)

Controllo documentale: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi che accompagnano la partita (Reg. CE n. 882/2004)

Controllo d'identità: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa (Reg. CE n. 882/2004).

Controllo fisico o materiale: il controllo del mangime stesso con l'eventuale campionamento ai fini delle analisi e prove di laboratorio. Il controllo può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura, sulla temperatura e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi (Reg. CE n. 882/2004).

Campionamento per l'analisi: il prelievo di un mangime per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi (Reg. CE n. 882/2004)

Partita: quantitativo identificabile di prodotto, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall'addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni, quali, per esempio, l'origine, la natura, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura. (Reg. CE n. 401/2006). La "partita" deve essere accompagnata da un documento commerciale o, nel caso di prodotti disciplinati dal Regolamento CE n. 1774/2002, da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese terzo di origine,.

Sottopartita: porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile (Reg. CE n. 401/2006)

Autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza (o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo) (Reg. CE n. 882/2004)

3. IMPORTAZIONE DI MANGIMI

Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 (recante attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale) entrato in vigore il 6 settembre 2003, individua i Posti di Ispezione Frontaliera quali organi ufficiali responsabili dei suddetti controlli e pone per gli importatori l'obbligo di comunicare, in via preventiva, al Veterinario Ufficiale del PIF incaricato del controllo la provenienza, la quantità, la natura e la destinazione dei prodotti.

In particolare, indipendentemente dalla destinazione doganale, il D.Lgs. 223/2003 dispone che i controlli del veterinario ufficiale siano i seguenti:

- controllo documentale sistematico;
- controllo d'identità anch'esso sistematico;
- controllo fisico per campione, ove ritenuto opportuno.

Il controllo fisico diviene obbligatorio per tutte le partite destinate ad essere immesse in libera pratica, anche se originariamente introdotte in differenti regimi doganali.

In esito ai controlli effettuati, il veterinario ufficiale del PIF certifica eventualmente la conformità del prodotto alle norme igienico-sanitarie rilasciando il DVCE di cui al regolamento (CE) n. 136/2004, rispetto al quale si applicano le prescrizioni già previste all'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

Le disposizioni del D.Lgs. 223/2003 si ritrovano quasi integralmente nel Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, ad eccezione degli aspetti concernenti l'obbligatorietà del controllo fisico, non previsti dallo stesso Regolamento per i mangimi di origine non animale, e gli aspetti concernenti la sede di effettuazione dei controlli ufficiali all'importazione dei medesimi mangimi.

Per i suddetti mangimi di origine non animale il Regolamento 882/2004 prevede, agli articoli 15, 16 e 17,:

- a) organizzazione dei controlli all'importazione nell'ambito di un piano di controllo nazionale pluriennale elaborato da ciascuno Stato membro e sulla base dei rischi potenziali;
- b) articolazione dei controlli in un controllo documentale sistematico, un controllo d'identità (sistematico) per campionamento e, **se del caso**, un controllo fisico, che va effettuato ogni qualvolta la "valutazione del rischio" lo renda necessario;
- c) indicazione dei criteri sulla base dei quali poter effettuare la "valutazione del rischio" e quindi poter definire la frequenza dei controlli fisici;
- d) possibilità di eseguire i controlli ufficiali in **diversi punti** della catena alimentare animale (punto di entrata delle merci, punto di immissione in libera pratica, magazzini, stabilimento importatore, etc.);
- e) necessità di espletare i controlli fisici in condizioni appropriate e in un luogo che consenta di svolgere adeguatamente le indagini, di manipolare in modo igienico i mangimi nonché i campioni, in modo tale da garantirne la validità sia dal punto di vista giuridico che analitico;
- f) predisposizione e aggiornamento, secondo la procedura del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali, di un elenco dei mangimi di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata;
- g) designazione obbligatoria da parte degli Stati membri, in attuazione dei controlli indicati alla lettera f), di specifici punti di entrata nel loro territorio che siano strutturati in modo tale da eseguire i controlli medesimi in maniera soddisfacente;
- h) obbligo per gli operatori del settore dei mangimi di notificare anticipatamente l'arrivo e la natura dei prodotti oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali;
- i) possibilità per gli Stati membri di applicare le norme di cui alle lettere g) ed h) ad altri mangimi di origine non animale.

Alla luce di quanto esposto è possibile affermare che le nuove disposizioni in materia di controllo ufficiale dei mangimi di origine non animale in importazione previste dal regolamento (CE) n. 882/2004 lasciano in gran parte impregiudicato l'attuale assetto normativo nazionale previsto dal decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223; anzi, in relazione a taluni aspetti (*designazione obbligatoria di punti di entrata per le merci oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali, prenotifica obbligatoria delle merci medesime, necessità di assicurare un'efficiente cooperazione fra Autorità competenti e servizi doganali*), le disposizioni del suddetto decreto legislativo anticipano e vengono ad essere rafforzate dalle norme del nuovo regolamento.

Tuttavia, per ciò che concerne i **controlli fisici**, il nuovo Regolamento prevede una maggiore flessibilità, una particolare attenzione alla valutazione del rischio e, in particolare, una concentrazione dei controlli sui mangimi per i quali può esservi un rischio accresciuto di contaminazione.

Ciò considerato e al fine di evitare distorsioni di mercato, **si ravvisa l'opportunità di eliminare l'obbligatorietà dei controlli fisici sulle partite di mangimi di origine non animale** destinate alla libera circolazione, prevista dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 223/2003 e di **esercitare i controlli medesimi in via non sistematica** secondo le frequenze ed i criteri definiti dal regolamento in parola.

Per quanto riguarda il secondo aspetto in cui i due provvedimenti si differenziano, cioè quello relativo alla **sede** di effettuazione dei controlli, il nuovo regolamento prevede una maggiore elasticità, consentendone lo svolgimento in diversi punti della catena alimentare animale (punto di entrata delle merci, punto di immissione in libera pratica, magazzini, stabilimento importatore, etc.).

Al riguardo, considerato che il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 individua i PIF quali organi deputati al controllo delle importazioni di mangimi di origine non animale, si ritiene utile **mantenere l'impostazione attuale che prevede lo svolgimento dei controlli medesimi presso i PIF e gli altri punti di entrata indicati nell'elenco comunitario di cui all'articolo 6, comma 1, del sopracitato decreto legislativo.**

In merito si precisa che devono ritenersi invariate le prescrizioni di cui al decreto del Ministro della Salute del 19 settembre 2003: "*Decreto recante modalità organizzative dei controlli ufficiali in materia di alimentazione animale*", nel quale si autorizzano i veterinari ufficiali assegnati ai PIF ad effettuare controlli ufficiali sulle merci introdotte attraverso punti di entrata diversi da quelli sede di PIF.

In definitiva i controlli ufficiali per i

➤ **MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE** devono essere effettuati presso il PIF o il punto di entrata del mangime e consistono in :

- a) controllo documentale: su ciascuna partita
- b) controllo d'identità: su ciascuna partita con controllo a random di eventuali sottopartite
- c) controllo fisico con eventuale prelievo di campioni: non su ciascuna partita, ma con una *frequenza* che dipende:
 - dai rischi associati ai diversi mangimi;
 - dai dati storici sulle non conformità alle norme del Paese Terzo e dello stabilimento di origine, nonché degli operatori che importano/esportano il mangime;
 - dai controlli effettuati da chi importa;
 - dalle garanzie fornite dall'autorità competente del Paese Terzo di origine.

Qualora il dirigente del PIF valuti la reale impossibilità di effettuare il controllo materiale presso il PIF o il punto di entrata, il controllo può essere effettuato, prima dell'immissione in libera pratica, da parte della ASL competente per territorio, presso la prima destinazione della partita, dove la stessa viene inviata dal PIF sotto vincolo sanitario.

➤ **MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE:** l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 882/2004 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai controlli veterinari previste dalla Direttiva 97/78/CE, recepita col D.Lgs. 80/2000 (e quindi controllo fisico obbligatorio). Tali disposizioni rimangono applicabili alle materie prime per mangimi, agli alimenti per animali da compagnia e agli articoli da masticare di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002.

Per i mangimi di origine animale non ricadenti nel campo di applicazione del Reg.(CE) n. 1774/2002 e quindi nelle misure di controllo previste dal D.Lgs. n. 80/2000, (es. mangimi composti di origine animale destinati ad animali da reddito) continuano ad applicarsi le procedure previste dal D. Lgs. 223/2003.

Oltre alla norme fissate dal regolamento (CE) n. 882/2004, i mangimi importati nella Comunità devono soddisfare i requisiti generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002 (*art. 11:...i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute*) e le condizioni d'importazione stabilite nel regolamento (CE) n. 183/2005 (art. 23).

Queste ultime prevedono che le importazioni vengano effettuate soltanto alle seguenti condizioni:

- a) il paese terzo di invio deve figurare in un elenco, redatto secondo la procedura del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali, di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi;
- b) lo stabilimento di invio deve figurare in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal paese terzo, di stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi;
- c) il mangime è stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell'elenco di cui alla lettera b) o nella Comunità;
- d) il mangime soddisfa i requisiti stabiliti nel Regolamento (CE) n. 183/2005 o le condizioni che la Comunità riconosce come almeno equivalenti a ciò o i requisiti contenuti in eventuali accordi specifici fra Comunità e paese esportatore.

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), relativi ai paesi terzi e agli stabilimenti di invio, sono già stati predisposti per le materie prime per mangimi di origine animale e per gli alimenti destinati ad animali da compagnia e gli articoli da masticare disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 (cfr. Nota del Ministero della Salute prot. DGVA-III/13541/P del 3 maggio 2004 e successive integrazioni).

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), per tutti i mangimi diversi da quelli sopraindicati, non sono ancora stati predisposti e pertanto il Regolamento (CE) n. 183/2005 prevede, nelle more della predisposizione, che le importazioni continuino ad avvenire secondo le condizioni stabilite dall'art. 6 della Direttiva 98/51/CE, recepita nel nostro ordinamento col DPR 433/2001, in particolare all'art. 15. (ved. successivo paragrafo 3.1).

3.1 IMPORTAZIONE DI ADDITIVI, PREMISCELE DI ADDITIVI E MANGIMI CHE LI CONTENGONO

L'art. 15 del DPR 433/2001 dispone, al comma 9, che i prodotti fabbricati in stabilimenti di paesi terzi possono essere importati in Italia solo se lo stabilimento produttore del paese terzo dispone di **un rappresentante insediato all'interno della Comunità**. Nel caso che tale rappresentante legale sia italiano, questi deve essere registrato come **intermediario**, ai sensi del Reg.(CE) n. 183/2005. Egli dovrà inoltre, fornire una dichiarazione, da inviare al Ministero della Salute (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 2/2002, pubblicata nella G.U. del 23.07.2002) nella quale:

- a) indica la ragione sociale, la sede legale, la sede operativa ed il paese terzo del fabbricante, nonché la propria ragione sociale, la partita IVA, la sede legale e la eventuale sede operativa (intesa anche come deposito o magazzino);
- b) garantisce che lo stabilimento possiede requisiti minimi equivalenti a quelli previsti, secondo il prodotto in questione, all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) c) e d), ed all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 123, nonché all'allegato II del Reg. (CE) n. 183/2005.
- c) si impegna a tenere una registrazione dei prodotti che immette in circolazione nella Comunità per conto dello stabilimento che rappresenta..

Gli **additivi** presentati all'importazione devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n.1831/2003.

L'elenco degli additivi autorizzati è contenuto nel **“Registro comunitario degli additivi per mangimi”** di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n.1831/2003. Tale registro è reperibile su internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

Per le informazioni non contenute in tale Registro (es. specie animale cui l'additivo è destinato, età massima dell'animale, tenore minimo e massimo dell'additivo, ecc), occorre fare riferimento all'”**Elenco degli additivi autorizzati nell'alimentazione degli animali**”, pubblicato nella GUCE, serie C, n. 50 del 25 febbraio 2004, nonché ai successivi Regolamenti di autorizzazione dei singoli additivi.

Pertanto in sede di controlli ufficiali su partite di additivi, premiscele di additivi o mangimi che li contengono , va principalmente posta attenzione a che gli additivi, sia tal quali che contenuti nelle premiscele o nei mangimi, non siano vietati. Va ricordato in proposito che dal 1° gennaio 2006 non è più consentito l'uso, come additivi per mangimi, di antibiotici (diversi dai coccidiostatici e dagli istomonostatici) (art. 11 del Reg CE n.1831/2003).

3.2 IMPORTAZIONI DI ADDITIVI NON AMMESSI NELL'U.E., NONCHÉ DI PREMISCELE E MANGIMI CHE LI CONTENGONO

Per ciò che concerne tali prodotti, rimangono valide le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la Circolare n. 614/24315/AG.80/440 del 5 aprile 2002.

L'importazione di additivi la cui utilizzazione nell'alimentazione animale non è consentita nell'U.E., nonché di premiscele e di mangimi contenenti tali additivi, può essere autorizzata *esclusivamente*:

- a) ai fini della lavorazione di tali prodotti per la successiva spedizione verso paesi terzi;
- b) ai fini della successiva spedizione verso paesi terzi.

Sugli imballaggi, sui recipienti e sui documenti di accompagnamento deve comparire in maniera chiara e indelebile una indicazione (del tipo **PRODOTTO PER L'ESPORTAZIONE – VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO NELL'U.E.**), dalla quale si ricavi che il prodotto è destinato esclusivamente all'esportazione verso il paese terzo (da indicare).

Così come per le importazioni di mangimi “conformi” anche in questo caso è necessario un rappresentante legale (“*intermediario*”) insediato sul territorio della U.E., che deve effettuare la sopra citata dichiarazione di cui all'art. 15, comma 9 del DPR 433/2001, nella quale si impegna a tenere una registrazione relativa alla movimentazione dei prodotti non conformi *separata* da quella in cui si riporta la movimentazione dei prodotti di libera circolazione nell'U.E.

I prodotti vietati nell'U.E. devono essere inviati sotto vincolo sanitario direttamente dal PIF allo stabilimento (o al deposito) di destinazione.

Nel caso a), cioè prodotti non consentiti importati per la lavorazione e successiva spedizione verso paesi terzi, l'azienda interessata è obbligata a detenere un registro separato di carico e scarico per tali prodotti non conformi, e deve provvedere ad immagazzinarli, condizionarli e/o produrli in reparti separati e dedicati esclusivamente ad essi, per evitare problemi di contaminazione crociata.

3.3 IMPORTAZIONE DI PREMISCELE MEDICATE E MANGIMI MEDICATI

L'importazione di una premiscela medicata o un mangime medicato da un Paese Terzo è consentita solo alle seguenti condizioni:

1. la premiscela medicata, tal quale o contenuta nel mangime medicato, deve essere **autorizzata in Italia**, (quindi deve esistere per essa un decreto di AIC rilasciato dal Ministero della Salute);
2. la premiscela medicata o il mangime medicato risultano destinati ad un importatore autorizzato dal Ministero della Salute ad importare medicinali veterinari ai sensi del D.Lgs. 6 aprile 2006 n. 193.

L'importazione di premiscele medicate **non** autorizzate in Italia o mangimi medicati contenenti premiscele medicate **non** autorizzate in Italia, è subordinata alla valutazione discrezionale dei competenti Uffici del Ministero della Salute –DSPVNSA.

3.4 IMPORTAZIONE DI MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE, ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA E ARTICOLI DA MASTICARE

Tali prodotti sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 e sono stati oggetto della Circolare del Ministero della Salute prot. N. DGVA-III/13541/P del 3 maggio 2004 e successive integrazioni. La Circolare individua, fra l'altro, i requisiti fondamentali che i suddetti prodotti devono possedere per essere ammessi all'importazione:

- a) provenienza da paesi terzi elencati nell'Allegato XI del Reg. (CE) n. 1774/2002;
- b) provenienza da stabilimenti ubicati in paesi terzi riconosciuti idonei per le esportazioni in Italia dallo scrivente Ministero, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;

I prodotti in possesso dei requisiti sopra indicati devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme, in relazione al tipo di prodotto, allo specifico modello riportato nell'Allegato X del Reg. (CE) 1774/2002.

3.5 PRINCIPIO DELLA RINTRACCIABILITÀ

Gli importatori di alimenti per animali, in quanto “operatori del settore dei mangimi” hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 18 del Reg. (CE) 178/2002, di garantire la rintracciabilità delle partite importate; devono quindi disporre di adeguate procedure per individuare le imprese alle quali forniscono i propri prodotti e tenere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti che le dovessero richiedere.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulle “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica” contenute nell'Accordo 28 luglio 2005 fra il Ministro della Salute e i Presidenti delle regioni e Province autonome, pubblicate nel S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005.

Il mancato adempimento dell'obbligo della rintracciabilità comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2 del D. Lgs. 5 aprile 2006 n. 190, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al Reg. (CE) n. 178/2002.

4. ESPORTAZIONE DI MANGIMI

L'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 178 del 2002, richiamato dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 183 del 2005, dispone che i mangimi esportati **devono essere conformi** alla normativa vigente nell'U.E. (conformità certificata dalla ASL competente a seguito di controllo ufficiale), salvo diversa indicazione delle autorità del paese terzo o diversa legislazione eventualmente in vigore in detto paese.

Tali evenienze devono essere dimostrate dall'esportatore con idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente del paese terzo di destinazione, per il tramite della relativa Ambasciata.

4.1 ESPORTAZIONI DI MANGIMI, PRODOTTI TRASFORMATI O IMPORTATI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA U.E.

I soggetti (produttori, condizionatori, intermediari) riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n.183/2003 per prodotti non ammessi nell'U.E. e destinati esclusivamente al mercato extracomunitario, devono segnalare alle autorità sanitarie competenti per territorio nonché al Ministero della Salute, la data di inizio e la data di termine della produzione o spedizione, specificando le dogane di entrata e di uscita e la quantità del prodotto da esportare e allegando la relativa etichetta, affinché si possa esercitare un'opportuna vigilanza su tali prodotti non conformi. Questi devono essere inviati direttamente, sotto il controllo della ASL competente per territorio, dal luogo di produzione o deposito al luogo di spedizione verso il paese terzo di destinazione finale (porti di imbarco, stazioni di confine, aeroporti).

Per l'esportazione verso paesi terzi di mangimi e prodotti trasformati, sugli imballaggi, sui recipienti e sui documenti di accompagnamento deve comparire in maniera chiara e indelebile una indicazione dalla quale si ricavi che il prodotto è destinato esclusivamente all'esportazione verso il paese terzo (da indicare).

Va inoltre rilevato che, secondo l'art. 12 del Reg. (CE) n. 178/2002, l'esportazione verso Paesi Terzi di mangimi non conformi alle norme vigenti nell'U.E. può essere autorizzata soltanto *“qualora le autorità competenti del Paese Terzo di destinazione vi abbiano espressamente acconsentito, dopo essere state informate dei motivi per cui non è stato possibile immettere i mangimi sul mercato comunitario.”*

Si ritiene pertanto che l'esportatore di mangimi non ammessi nell'U.E. debba esibire, insieme con la restante documentazione, anche una documentazione rilasciata dall'autorità competente del paese terzo di destinazione per il tramite della relativa Ambasciata, relativa all'incondizionata accettazione sul proprio territorio dei mangimi in questione.

5. RINVIO DI PARTITE DI MANGIMI NON CONFORMI ALL'IMPORTAZIONE

Il Reg. (CE) n. 882/2004, dopo aver indicato agli articoli 19 e 20 le misure da adottare per le partite di mangimi presentate all'importazione e risultate al controllo ufficiale *non conformi* alla normativa, prevede all'art. 21 relativo al *rinvio* di tali partite, che l'autorità competente autorizzi il rinvio *solo* nei casi in cui:

- a) la destinazione sia stata convenuta con l'importatore responsabile della partita;
- b) l'importatore abbia prima informato l'autorità competente del paese terzo di origine (o del paese di destinazione se diverso) dei motivi e delle circostanze per cui i mangimi non hanno potuto essere immessi sul mercato della Comunità;
- c) l'autorità competente del paese terzo di destinazione, nel caso esso differisca dal paese terzo di origine, abbia notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare la partita.

5.1 REVISIONE DI ANALISI

Il Regolamento 882/2004/CE dispone al riguardo che:

- art. 11, comma 5: *“Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, i cui prodotti sono oggetto di campionamento ed analisi, di chiedere un ulteriore parere di esperti, fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di emergenza”;*

- art. 11, comma 6 “*In particolare esse vigilano affinché gli operatori del settore dei mangimi degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile*”;
- art. 54, comma 3: “*L’autorità competente trasmette all’operatore interessato o a un suo rappresentante informazioni sui diritti di ricorso [avverso il provvedimento emesso in caso di non conformità alla normativa] e sulla procedura e sui termini applicabili*”

Tali disposizioni si applicano anche ai controlli all’importazione (art. 19, comma 4).

Alla luce di tutto ciò si invitano i Posti di Ispezione Frontaliera ad accogliere una eventuale istanza di revisione di analisi avanzata dall’importatore di mangimi contro il provvedimento adottato, tenendo conto che il campionamento, effettuato con le modalità previste dal DM 20 aprile 1978 (vedi punto 9), porta alla formazione di 4 campioni finali, dei quali tre sono destinati al laboratorio che effettua l’analisi e di questi tre uno è riservato all’eventuale revisione di analisi.

Le analisi di revisione vengono effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità, salvo quelle effettuate in caso di primo esito positivo per ricerca di salmonella spp, che vengono eseguite sempre presso l’IZS competente per territorio che ha effettuato l’analisi di prima istanza, in analogia a quanto viene fatto per gli alimenti deteriorabili (D. Lgs. 123/93)

6. CONTROLLI SU MATERIE PRIME

Le *materie prime* per mangimi di origine animale, non animale e minerale sono indicate nel D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 360. Si tenga presente che l’elenco non è esclusivo né esaustivo, pertanto eventuali materie prime non contenute in esso devono essere oggetto di valutazione discrezionale da parte del PIF ricevente.

Il controllo di identità sulle materie prime non è sempre facile, soprattutto quando queste sono spezzettate, macinate o ridotte in farine. Nei casi dubbi l’identificazione può essere effettuata con il prelievo di un campione e l’analisi di laboratorio.

7. ETICHETTATURA

Per le modalità di etichettatura e confezionamento dei mangimi restano ancora valide le indicazioni di cui all’art. 18, della legge 281/1963, come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. n. 152/1988, nonché all’art. 11 della legge 281/63 come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 360/99. In particolare:

- Le materie prime contenute nel sopraccitato elenco del D.Lgs. 360/99 devono contenere in etichetta (o sui documenti di accompagnamento qualora si tratti di prodotti sfusi) le dichiarazioni obbligatorie riportate nell’Allegato III, Lettera A, del D.Lgs. stesso.
- Per quanto riguarda l’etichettatura dei mangimi composti (completi o complementari) le denominazioni e indicazioni obbligatorie sono quelle di cui all’Allegato III, Lettera B, del D.Lgs. 360/99. compresa la data di conservazione minima e la data di produzione.
- Per l’etichettatura e il confezionamento di additivi per mangimi e premiscele di additivi, occorre fare riferimento all’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1831/2003 relativo agli additivi destinati all’alimentazione animale.
- Per l’etichettatura dei mangimi nei quali sono stati incorporati additivi, restano ancora validi (per effetto dell’articolo 23 del Regolamento 1831/2003) gli articoli 18 e 19 del D.P.R. 2 novembre 2001 n. 433
- Per quanto riguarda l’etichettatura dei mangimi di origine animale disciplinati dal Regolamento (CE) 1774/2002, insieme con le indicazioni di cui sopra deve figurare anche la dicitura “NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO” prevista per ciascun tipo di prodotto dal rispettivo modello di certificato di cui al Reg. 668/2004 che modifica il Reg. (CE) n. 1774/2002. Sono esclusi da quest’obbligo gli alimenti in conserva per

animali da compagnia, gli articoli da masticare, i prodotti destinati esclusivamente nell'apicoltura (miele, pappa reale, propoli, cera d'api e polline).

Per ciò che riguarda l'etichettatura di gelatina e collagene deve figurare la dicitura "GELATINA/COLLAGENE ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI".

Per effetto del Reg. (CE) n. 999/2001, come modificato dal Reg. (CE) n. 1292/2005, l'etichetta e la documentazione di accompagnamento dei mangimi contenenti farine di pesce devono recare chiaramente la dicitura "CONTIENE FARINE DI PESCE – NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NELL'ALIMENTAZIONE DEI RUMINANTI"

8. CONTROLLI ANALITICI

Essi sono di norma effettuati sulla base di una sospetta irregolarità, di dati scientifici disponibili relativi alla valutazione del rischio o di una precedente notifica nell'ambito della procedura di allarme rapido per i mangimi.

Possono essere finalizzati alla ricerca di contaminanti di tipo chimico o di tipo biologico.

L'elenco delle sostanze indesiderabili nell'alimentazione animale (per la maggior parte contaminanti chimici) è riportato nell'Allegato I del D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149. In particolare per i prodotti di origine vegetale *andrebbe privilegiata* la ricerca di alcuni contaminati:

- **micotossine:** sono da ricercare, soprattutto nei *cereali, nei loro prodotti e sottoprodotti e nei semi oleaginosi*, particolarmente esposti alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto; va ricercata non solo l'aflatossina B1, per la quale il D.Lgs. 149/2004 riporta il contenuto massimo ammesso nei mangimi, ma anche l'ocratossina A (vedasi per alcuni limiti il DM 15 maggio 2006 pubblicato nella G.U. n. 120 del 25.05.2006), il deossinivalenolo, lo zearalenone, le fumonisine B1+B2, per i quali la Commissione Europea ha indicato dei valori-guida come contenuto massimo nei mangimi in una Raccomandazione di prossima pubblicazione.
- **metalli pesanti** (piombo, cadmio, mercurio, arsenico)
- **residui di prodotti fitosanitari;**
- **additivi non autorizzati**, cioè non compresi nel Registro Comunitario degli additivi autorizzati;
- **proteine animali trasformate (PAT) e frammenti ossei:** da ricercare nelle farine di origine vegetale e, obbligatoriamente, nelle farine di pesce;
- **sostanze medicamentose non autorizzate o autorizzate solo per determinate specie** (ad es. quelle elencate nell'Allegato II della Raccomandazione 2005/187/CE);
- **OGM:** sono da ricercare nella soia, nel mais e nella colza, nonché nelle altre specie vegetali oggetto di modificazioni genetiche che verranno eventualmente autorizzate, per le quali siano disponibili metodi di rilevamento e materiali di riferimento (per un aggiornamento si può consultare il sito <http://gmo-crl.jrc.it/> del Laboratorio Comunitario di Riferimento o rivolgersi al Centro di Referenza Nazionale per la ricerca degli OGM – tel/fax n. 06/79099450; e-mails: demetrio.amaddeo@izslt.it; ilaria.ciabatti@izslt.it; ugo.marchesi@izslt.it);
- **diossine e PCB diossina-simili.**

E' importante anche tenere presente, ai fini del campionamento e successiva analisi, le materie prime di origine animale e non animale contenute nell'allegato alla Decisione 2004/217/CE, per le quali è **vietata la circolazione e l'impiego nei mangimi** (feci, urine, contenuto separato del tubo digerente, pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami, semi trattati con prodotti fitosanitari legno, compresa la segatura, trattati con prodotti di preservazione del legno, rifiuti domestici, rifiuti provenienti dal trattamento delle acque reflue, imballaggi provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare).

Per quanto riguarda i controlli di tipo microbiologico, va sottolineata la necessità di ricercare la **salmonella** sia nei mangimi composti che nelle materie prime per mangimi di origine vegetale come:

- cereali, loro prodotti e sottoprodotti (orzo e derivati, frumento e derivati, granturco e derivati)
- semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti (derivati di arachidi, derivati di semi di colza, derivati della noce di cocco, semi di soia e derivati, semi di cotone e derivati, derivati di semi di girasole, derivati di semi di lino, derivati di altri semi oleosi)
- altri materiali (semi di legumi, tuberi, radici, altri semi e frutti, foraggi e paglia, altre piante)

9. CAMPIONAMENTO

Il prelievo dei campioni di alimenti per animali deve essere fatto in modo che i campioni abbiano validità sia dal punto di vista giuridico che analitico. Esso deve essere quindi essere effettuato secondo le “buone pratiche di campionamento”, di cui si riportano alcuni principi:

- il personale che effettua il prelievo deve manipolare i campioni in modo igienico e con attrezzature idonee, per evitare la potenziale contaminazione dei campioni; esso deve inoltre essere dotato di idonei mezzi di protezione individuale, ai sensi del D.Lgs. 626/94;
- le attrezzature utilizzate per il campionamento debbono essere attentamente ripulite ed eventualmente disinfettate ogni volta che si passa a campionare una nuova partita, per evitare la contaminazione crociata;
- i mangimi solidi devono essere posti all'interno di idonei contenitori che proteggano il campione dall'esposizione solare e nello stesso tempo assicurino la conservabilità del campione in laboratorio (ad esempio potrebbe essere utilizzato un doppio sacchetto: interno in plastica trasparente ed esterno paraffinato);
- i mangimi liquidi devono essere prelevati in contenitori dotati di doppio tappo (a pressione o a vite) o comunque a chiusura ermetica inviolabile;
- i sigilli devono essere inviolabili e riportare il contrassegno dell'organismo che ha effettuato il prelievo;
- il confezionamento del campione deve garantirne la perfetta conservazione.

Per ciò che concerne le modalità di campionamento, l'art.16 del D.Lgs. 223/2003 prevede che il campionamento degli alimenti per animali, per la successiva analisi, avvenga con le modalità previste dal **Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 20 aprile 1978**, pubblicato nella G.U. n. 165 del 15 giugno 1978, recante “Modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali”.

Per la ricerca di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi, i metodi di campionamento sono descritti nell'Allegato I del D.Lgs. 27 aprile 2004, n. 133, attuazione della Direttiva 2002/70/CE, pubblicato nella G.U. n. 122 del 26 maggio 2004.

Per la ricerca di OGM, la Raccomandazione 2004/787/CE riporta orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevamento degli OGM nel quadro del Reg. (CE) 1829/2003. Tale norma opera una netta distinzione tra i campionamenti di mangimi confezionati e non confezionati, indicando i protocolli da seguire. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di attuazione e dei costi molto elevati di tali metodologie di campionamento, è possibile applicare anche strategie di campionamento alternative a quelle raccomandate, per es. il campionamento previsto dal citato DM 20.4.1978 e, per le grosse partite di mangimi, dal paragrafo 9.1 del presente documento.

9.1 CAMPIONAMENTO DI GROSSE PARTITE

Nel caso di grosse partite di mangimi sfusi, contenute in container o nelle stive delle navi, al campionamento statico (prelievi con sonde direttamente all'interno dei container o delle stive) è preferibile il campionamento dinamico (prelievi durante la fase di scarico del mangime, o dalla benna di scarico o dai nastri trasportatori).

Per partite di peso ≥ 1500 tonnellate, le modalità di campionamento ufficiale di cui dal DM 20 aprile 1978 non consentono però di prelevare un campione realmente rappresentativo della partita, poiché non viene prevista la suddivisione della partita in sottopartite.

Al riguardo si riportano alcune indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità per alcune tipologie di contaminanti.

A. MICOTOSSINE

Nel caso di grosse partite (≥ 1500 t) è possibile adottare la procedura indicata nel Regolamento (CE) n. 401/2006 ("Metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari"), che prevede la suddivisione della partita in sottopartite da 500 t, in quanto gli alimenti per animali di origine vegetali sono da considerarsi, per composizione e tipologia di spedizione (rinfusa o confezioni), analoghi alle derrate alimentari destinate al consumo umano (con particolare riferimento ai cereali). Si possono presentare due casi:

- 1) qualora la partita possa essere separata in sottopartite da 500 t fisicamente individuabili, si potranno eseguire i controlli o su **tutte** le sottopartite (soprattutto in caso di sospetto) o solo su parte di esse, rimettendo il giudizio di conformità alle sole sottopartite prese in esame (nessun giudizio viene formulato per le rimanenti sottopartite, che possono essere svincolate fatta salva l'applicazione del principio della rintracciabilità). Nel caso di non conformità delle partite prese in esame, accertata da analisi di laboratorio, dovrebbero essere sottoposte a controllo anche le altre sottopartite inizialmente svincolate dal controllo stesso;
- 2) qualora invece le sottopartite da 500 t non fossero fisicamente separabili, si può adottare la procedura descritta nella nota dell'ISS n. 9967/CNRA/AI.22 del 21/03/2006, che prevede la possibilità di considerare *ciascuna stiva* come sottopartita da campionare. In tal caso il numero dei campioni elementari da prelevare sarà ricavato dalla seguente formula (derivante da linee guida proposte dalla Commissione Europea nell'ambito di un gruppo di lavoro ad hoc sulle procedure di campionamento per i cereali):

$$\text{n° campioni elementari} = 100 + \sqrt{\text{peso della sottopartita (in t)}}$$

Nel caso, per esempio, di una stiva di 8000 t, dovranno essere prelevati (o in condizioni statiche o in condizioni dinamiche) $100 + \sqrt{8000} = 189$ campioni elementari. Nel caso di condizioni statiche si utilizzeranno apposite sonde per campionare la stiva in punti rappresentativi dell'intera massa stivata; nel caso di campionamento dinamico invece, si effettueranno prelievi a intervalli di tempo regolari, calcolati in base alla seguente equazione:

$$\text{intervallo di tempo (in ore o minuti)} = \frac{\text{durata dello scarico (in ore o minuti)}}{\text{numero di campioni elementari}}$$

Nel caso di 8000 t e con una velocità di scarico di 300 t/ora, la durata dello scarico è di 26,6 ore (8000/300), pari a 1596 minuti; Pertanto i 189 campioni saranno prelevati approssimativamente ogni 8,4 minuti (o 0,14 ore)

Comunque, sia che si effettui il campionamento statico che quello dinamico, in entrambi i casi condizione necessaria è che il contenuto della stiva sia sempre individuabile fino all'ottenimento dei risultati delle analisi di laboratorio. Ciò in quanto, nel caso in cui dalle analisi scaturisca un giudizio di non conformità, la sottopartita rappresentata dalla stiva deve essere bloccata.

B. CONTAMINAZIONI MICROBICHE

Per quanto concerne le analisi microbiologiche, prelevare da una partita (o dalle sottopartite se la partita è separabile in sottopartite come sopra specificato), 10 campioni elementari del peso di 1 kg ciascuno, che vengono successivamente contrassegnati con un numero progressivo da 1 a 10.

Eseguire, con le cautele dell'asepsi, da ciascuno dei 10 campioni elementari, una serie di 4 prelievi (che costituiscono 1 unità campionaria) di non meno di 200 g ciascuno (saranno quindi prelevate complessivamente 10 serie, ciascuna di 4 prelievi). Collocare ognuno dei prelievi in un distinto recipiente sterile; contrassegnare i 4 recipienti dei

prelievi provenienti da un medesimo contenitore con una stessa lettera. Formare le 4 aliquote, in modo che ciascuna sia costituita da 10 prelievi, scelti ognuno da ciascuna delle 10 serie.

C. POLICLORODIBENZODIOSSINE (PCDD), POLICLORODIBENZOFURANI (PCDF), POLICLOROBIFENILI (PCB) ED EVENTUALMENTE IL LORO SOTTOGRUPPO CON ATTIVITÀ DIOSSINA-SIMILE (DL-PCB)

Per il campionamento di grosse partite sfuse di materie prime per mangimi, che siano il risultato di conferimenti di differenti provenienze, può farsi riferimento ai principi enunciati nel Regolamento (CE) n. 401/2006 (“Metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari”) e nella Raccomandazione n. 2004/787/CE del 4 ottobre 2004 (“Orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli OGM e dei materiali ottenuti da OGM come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento (CE) n. 1830/2003”) e alle norme ISO 6644 e 13690.

In considerazione del fatto che le stive utilizzate per il trasporto dei prodotti mangimistici d’interesse sono in genere contenitori di grandi dimensioni, l’indicazione predetta trova fondamento nella considerazione che in tali partite la contaminazione può essere distribuita in modo non omogeneo, sia in una stessa stiva sia, a maggior ragione, tra stiva e stiva. Tale disomogeneità può essere ricondotta alle seguenti due cause, che eventualmente tra loro concorrono:

1. nei prodotti vegetali sfusi, quali granelle e semi oleosi, la contaminazione da PCDD, PCDF e PCB può essere in generale determinata dalla captazione di pulviscolo contaminato che si deposita sulla superficie esterna; quindi è possibile che intervengano fenomeni di stratificazione della suddetta contaminazione in base alle differenti granulometrie tra massa vegetale e polvere;
2. in tutte le partite è possibile che i differenti conferimenti che concorrono alla loro formazione abbiano livelli di contaminazione che differiscono in maniera significativa.

Le considerazioni di cui sopra portano alla conclusione che il campionamento di una sottopartita (es. una stiva) possa risultare scarsamente rappresentativo dell’intera partita: in altri termini, i risultati analitici ottenuti dall’esame di una sola stiva non possono essere estesi automaticamente alla stessa materia prima per mangimi contenuta in altre stive o nell’intera nave.

Per quanto riguarda le modalità di campionamento nel caso di partite sfuse, esso può essere effettuato in modo dinamico secondo le norme ISO 6644: la frequenza di campionamento casuale per il prelievo dei campioni elementari durante lo scarico di una stiva e/o partita è dato dal tempo totale di scarico diviso il numero totale di campioni elementari da prelevare, quest’ultimo stabilito in base alle dimensioni della partita e al livello di rappresentatività statistica che si desidera.

In alternativa, è possibile eseguire un campionamento statico, secondo le norme ISO 13690. In questo caso la scelta dei punti specifici di prelievo dei campioni elementari deve tenere conto della rappresentatività di tutto il volume della partita (una o più stive): tali punti di prelievo devono pertanto essere numericamente e quantitativamente adeguati sia nella parte superiore, che centrale, che inferiore della massa del carico stivato.

Si rammenta altresì l’opportunità che ogni campione elementare sia prelevato in duplicato, con un’aliquota utilizzata per la formazione del campione globale, e l’altra, denominata di “conservazione”, a disposizione di ulteriori accertamenti analitici qualora fossero necessari.

10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO (IN ORDINE CRONOLOGICO):

- Legge n. 281/63 e successive modifiche
- D.Lgs. n. 360/99
- D.Lgs. n. 80/2000
- D.P.R. n. 433/2001

- Reg. (CE) n. 178/2002
- Reg. (CE) n. 1774/2002
- D.Lgs. 223/2003
- Reg. (CE) n. 1829/2003
- Reg. (CE) n. 1830/2003
- Reg. (CE) n. 1831/2003
- D.Lgs. n. 149/2004
- Reg.(CE) n. 882/2004
- Raccomandazione (CE) n. 2004/787/CE
- Reg. (CE) n. 183/2005
- Reg. (CE) n 401/2006
- D. Lgs. n. 190/2006

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dr. Romano Marabelli)